

Allegato B

**CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALCUNI LOCALI POSTI
NELL'IMMOBILE DI VIA GHINAGLIA 97 AD USO COMMERCIALE**

TRA:

il Sig. _____
nato a _____ il _____ residente per la
carica CREMONA (CR) in Piazza del Comune, 8, in rappresentanza del
Comune di Cremona, codice fiscale 00297960197, di seguito denominato
parte locatrice

E

la Sig.ra _____, nata a _____ il
_____ residente in
_____ via _____ - Codice fiscale /
partita IVA _____
di seguito denominato parte conduttrice

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1.

La parte locatrice affida in uso alla parte conduttrice, che accetta,
l'immobile di sua proprietà, di cui alla planimetria qui allegata che
viene separatamente sottoscritta dalle parti. L'immobile, appartenente
al Patrimonio disponibile del Comune di Cremona, è costituito da locali
posti al Piano terra del fabbricato comunale sito nel Comune di
CREMONA, VIA GHINAGLIA 97, censiti in catasto al foglio 36,

particella 348 sub.3/parte (negozi e servizio igienico al piano terra, come da allegata planimetria.

L'immobile locato è destinato ad uso : **commerciale**. Ogni diversa destinazione è vietata, pena la risoluzione del contratto

Art.2.

La locazione avrà **decorrenza 1° Agosto 2025 e scadenza 31 luglio 2031**. Ai sensi dell'art.27 della Legge 392/1978, alla scadenza naturale il contratto **verrà automaticamente rinnovato per ulteriori sei anni**, salvo disdetta espressa della parte conduttrice con preavviso di almeno sei mesi comunicato a mezzo lettera raccomandata o tramite PEC.

La parte locatrice si riserva comunque la possibilità di recedere in qualsiasi momento dalla locazione, dandone preavviso almeno 12 mesi prima, con lettera raccomandata, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse, o per motivate necessità, o per ragioni di forza maggiore, o per inadempimento della parte conduttrice alle clausole regolanti la presente locazione, senza che la parte conduttrice possa pretendere compensi o indennizzi di sorta.

La parte locatrice si riserva inoltre di stabilire nuove condizioni durante il periodo di validità della locazione.

Art 3.

Il canone di locazione è stabilito in **Euro 625,00=/ mese oltre ad IVA di legge, corrispondente al canone annuo di Euro 7.500,00=,oltre ad IVA di legge**. A decorrere dall'inizio del secondo anno, il canone verrà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione ISTAT, famiglie ed operai, verificatosi nell'anno precedente.

Art. 4.

Il canone deve essere corrisposto con le modalità che saranno comunicate dalla parte locatrice e potrà essere pagato in unica soluzione oppure in modo rateizzato mensile. La scadenza di ciascuna rata verrà comunicata dalla parte locatrice.

In caso di mancato pagamento del canone la parte locatrice si riserva di agire in tutela dei propri diritti.

Il pagamento del canone non potrà essere ritardato per nessun motivo od eccezione; qualora la parte conduttrice avesse da far valere delle eccezioni, dovrà farlo separatamente senza potersi rivalere sul canone di locazione.

Art. 5.

La parte conduttrice dichiara che l'immobile è adatto all'uso convenuto, in buono stato di manutenzione ed esente da vizi che possano recare pregiudizio alla salute di chi lo utilizza e di accettarlo nello stato di fatto in cui attualmente si trova, impegnandosi a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nel medesimo stato salvo il normale uso.

Art.6.

La parte locatrice consegna alla parte conduttrice l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) rilasciato il 25.09.2015 – Codice identificativo 19036-001430/15

Art.7.

Le eventuali migliorie ed addizioni che la parte conduttrice apportasse all'immobile resteranno a vantaggio della proprietà .

Art.8.

E' fatto espresso divieto alla parte conduttrice di sublocare in uso in tutto od in parte la cosa locata (salvo formale autorizzazione della parte locataria); di modificare, anche temporaneamente, la destinazione contrattuale dell'immobile e di cedere, anche parzialmente, ad altri il contratto pena la risoluzione di diritto del medesimo ex art. 1453 C.C.

Art.9.

Sono a carico della parte conduttrice le riparazioni di ordinaria manutenzione di cui agli articoli 1576 e 1609 C.C. ed espressamente, fra esse, quelle relative agli impianti di acqua, luce, gas e sanitari, alle serrature e alle chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle piastrelle di pavimentazione e di rivestimento.

Art.10.

Le spese per oneri accessori ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 392/78 - pro quota - e ogni altro onere inerente l'immobile locato sono a carico della parte conduttrice (tassa asporto rifiuti, acque fognarie, servizio di pulizia, fornitura acqua, energia elettrica e riscaldamento, spurgo pozzi neri e latrine, ecc.).

Art.11.

E' vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione ai locali senza il preventivo consenso scritto della parte locatrice fermo restando che ogni spesa, anche se autorizzata, ivi comprese quelle relative alle pratiche amministrative che fossero necessarie, rimarrà ad integrale carico della parte conduttrice e che gli eventuali lavori, o le innovazioni o modificazioni, ove richiesto dalla parte conduttrice, verranno rimosse al termine della locazione, sempre a cura e spese della parte conduttrice. Ogni aggiunta

che non possa essere tolta senza danneggiare i locali oggetto di locazione ed ogni altra innovazione, pur autorizzata, resterà acquisita alla proprietà a titolo gratuito. Sono per intero a carico della parte conduttrice tutti gli adeguamenti, aggiunte e/o innovazioni che norme emanande dovessero imporre per lo svolgimento dell'attività cui è destinata la presente locazione.

Art.12.

La parte locatrice si riserva il diritto di visitare, o far visitare da tecnico di sua fiducia, con preavviso di qualche giorno, l'immobile per motivata ragione. In caso di messa in vendita dell'immobile, la parte conduttrice si impegna e obbliga a consentire la visita dell'immobile almeno una volta la settimana in orario da stabilire.

Art.13.

La parte conduttrice è costituita custode della cosa locata e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Esonera inoltre espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a sé o a terzi frequentatori dell'immobile da fatti od omissioni di altri comproprietari od inquilini dello stabile o di terzi. La parte conduttrice si obbliga ad osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell'edificio, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari, impegnandosi a riconsegnare l'immobile alla scadenza libero da persone e cose anche interposte, pulito in ogni sua parte.

Art.14.

La parte conduttrice dovrà garantire il libero utilizzo degli spazi comuni da

parte degli altri soggetti presenti nell'immobile e dovrà occuparsi, per la quota di propria competenza, della loro conservazione e pulizia al fine di garantire il decoro dell'immobile. La parte conduttrice sarà altresì ritenuta solidalmente responsabile unitamente altri soggetti presenti nell'immobile in caso di incuria o danni agli spazi comuni che da questa dovessero insorgere.

Art.15.

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto la parte conduttrice **versa un deposito cauzionale**, non produttivo di interessi legali, pari a tre mensilità del canone e perciò di **Euro 1.875,00=**.

Art.16.

Tutte le spese relative al presente atto (imposta di bollo, imposta di registro, ecc.) se di obbligo, sono a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna. La parte conduttrice consente sin da ora che la registrazione del contratto venga eseguita a cura della parte locatrice, che chiederà poi il rimborso nella quota spettante. Rimarranno a carico della parte conduttrice tasse e imposte inerenti l'attività da esso esercitata nell'immobile locato, ivi compresa quella per l'asporto rifiuti.

Art.17.

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art.18.

Qualsiasi modifica al presente contratto va approvata per iscritto.

Letto, approvato e sottoscritto.

La parte locatrice -----

La parte conduttrice -----

Cremona, li

MODULARIO
F. 70 (art. 488)



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

Lire
150

Mod. A (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

(R. DECRETO-LEGGI 15 APRILE 1968, N. 65)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di **CREMONA** Via **GHINAGLIA C.N. 97**



Ditta **COMUNE DI CREMONA**

Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di **CREMONA**

ESTRATTO DI MAPPA:

FOGLIO: 36 MAPPALE: 348

SCALA 1:1000



ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:200

NEGOZIO INT. 2N MAPPALE 348 SUB. 3

ISTITUTO
AUTONOMO PER
LE OPERAZIONI
DI CATASTRO
DI CREMONA

ISTITUTO
AUTONOMO PER
LE OPERAZIONI
DI CATASTRO
DI CREMONA

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA 22.4.86
PROT. N° 4225/B/56



Compilata dal *dott. Ing.*
MAURIZIO BOLDORI
Iscritto all'Albo **AL TECNICO INCARICATO**
della Provincia di **FUNZANARO I.A.C.P.**
(ENTE DELEGATO)
DATA 5 APR. 1986
Firma: *[Signature]*

PIANO INTERRATO

MAGAZZINO INTERRATO NON
OGGETTO DI LOCAZIONE

PIANO TERRENO

U.I. OGGETTO DI LOCAZIONE

